

## NEWS AMBIENTE

### RENTRI: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE



Con Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/2023, sono state approvate le **modalità operative** in attuazione del regolamento **RENTRI**, DM 59/2023:

- Modalità operative per assicurare la **trasmissione dei dati** al RENTRI ed il suo funzionamento

- **Istruzioni per l'accesso e l'iscrizione** al RENTRI
- Requisiti informatici per garantire l'**interoperabilità** del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori
- Modalità di funzionamento degli **strumenti di supporto** e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l'assolvimento degli adempimenti previsti

Rimane fissata al **15 dicembre 2024** la data di iscrizione del primo gruppo dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 13 del DM 59/2023.

Fino a tale data, i registri di carico/scarico e i Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) dovranno essere tenuti e gestiti nel rispetto degli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.mi.

### MESSA AL BANDO DEI PRODOTTI CONTENENTI MERCURIO



Nella G.U.C.E. L. del 26/09/2023, n. 236, è stato pubblicato il **Regolamento delegato (Ue) 2023/2049**, che modifica il Regolamento (Ue) 2017/852, relativo ai **prodotti con aggiunta di mercurio** soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione.

E' stata **posticipata al 31 dicembre 2025** la data dalla quale **sono vietate l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione dei seguenti prodotti con aggiunta di mercurio**, indicati nell'Allegato al Reg. 2023/2049:

- Lampade fluorescenti
- Trasduttori di pressione di fusione
- Trasmettitori di pressione di fusione
- Sensori di pressione di fusione
- Pompe da vuoto a mercurio
- Equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote
- Pellicole e carta per fotografia
- Propellente per satelliti e veicoli spaziali

### CORTE DI CASSAZIONE: VENDITA DI RIFIUTI TESSILI NON IGIENIZZATI E' TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI



La **Corte di Cassazione**, nella sentenza n. 42241 del 17/10/2023, ha confermato quanto espresso dalla Corte di Appello di Napoli in merito alla condotta esercitata da un'Azienda **autorizzata al recupero di rifiuti tessili**, che li commercializzava senza averli prima sottoposti ad un'operazione di **recupero: selezione, separazione ed igienizzazione**.

**L'omissione del trattamento non consente** la trasformazione dei rifiuti in materie prime seconde e la conseguente perdita della qualifica di rifiuto.

L'attività di igienizzazione, in particolare, è fondamentale per ottenere gli standard microbiologici indicati nel **DM 5/2/98**, come l'abbattimento di salmonelle e streptococchi.

La Cassazione ha quindi **riconosciuto in tale condotta un'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti**.

## NEWS SICUREZZA

### AZIENDE DEL COMPARTO LEGNO E CUIOIO: RISCHIO CANCEROGENO



Con Delibera della Giunta Regionale n. 1640 del 30/12/2021, la **Regione Marche**, intendendo perseguire nelle aziende del territorio, il massimo miglioramento delle condizioni di sicurezza, **ha adottato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025**. Tramite i **Piani Mirati di Prevenzione (PMP)**, in totale 8, che si configurano come strumenti di partecipazione e supporto alle imprese, sono stati costituiti Gruppi di Lavoro Regionali con le istituzioni, le parti sociali e le associazioni di categoria, per definire e migliorare l'approccio alla valutazione dei rischi e all'applicazione di soluzioni finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore.

Il Piano si sviluppa in tre step successivi:

- assistenza alle aziende: diffusione degli strumenti e formazione;
- audit alle aziende: autovalutazione da parte delle aziende per il controllo dei fattori di rischio;
- valutazione di efficacia: verifica dell'efficacia degli interventi attuati.

In questa fase saranno interessate dalle iniziative relative ai PMP le Aziende della Regione che rientrano **nel comparto legno/cuoio**, che rappresentano circa il 30% del settore manifatturiero. Poiché le **polveri di legno e di cuoio** sono riconosciute come **cancerogeni certi per l'uomo**, i PMP per la gestione del rischio sono:

- **PP06** "Esposizione professionale ad agenti chimici e fisici con effetti a lungo termine (cancerogeni certi) nel comparto legno e lavorazione cuoio. Promozione dell'appropriatezza e della qualità della sorveglianza sanitaria"
- **PP08** "Rischio cancerogeno da Polvere di Legno Duro".

Le Aziende sopra indicate riceveranno tramite pec, dall'AST competente, una comunicazione in merito. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per darvi chiarimenti e supporto nella compilazione delle schede di autovalutazione per il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

### ABILITAZIONE MANUTENTORI ANTINCENDIO: POSTICIPATA LA SCADENZA PER LA QUALIFICAZIONE



Il DM 31 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 212 dell'11/09/2023, modifica il DM 01/09/2021 "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

In particolare, viene modificato il co. 1-bis dell'art. 6, **posticipando la scadenza della qualificazione dei tecnici manutentori degli impianti antincendio dal 25 settembre 2023 al 25 settembre 2024**. Pertanto, per un altro anno, le ditte e i tecnici manutentori degli impianti antincendio potranno continuare a svolgere le attività di manutenzione senza necessità di dimostrare l'avvenuta qualifica.

### CORTE DI CASSAZIONE: ATTESTATO DI FORMAZIONE FALSO E' REATO DI "FALSITA' IDEOLOGICA"



La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32261 del 17/04/2023, si è espressa confermando il reato di **"falsità ideologica"**, previsto dall'**art. 483 c.p.**, nei confronti di un **datore di lavoro** che, in accordo con il docente, aveva **falsamente attestato la partecipazione dei propri dipendenti a corsi di formazione**. La documentazione era stata prodotta a causa dell'infortunio avvenuto ad un lavoratore.

Il ricorso, esposto dal datore di lavoro stesso, è stato ritenuto inammissibile dalla Corte, riconoscendogli anzi il **dolo**, in quanto, a seguito di domande rivolte ai dipendenti coinvolti, tutti avevano negato di aver frequentato il corso e nessuno conosceva il docente. L'imputato, inoltre, non è stato in grado di dimostrare la modalità di verifica dell'effettivo svolgimento dei corsi.